

UNI/PdR xxx:2019	Linee guida per la modalità di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nei prodotti
Sommario	<p>La prassi di riferimento fornisce le modalità di certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nei prodotti. Si applica a tutte le organizzazioni che dichiarano il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto in un prodotto, indipendentemente dalla tipologia dello stesso, consentendo alle organizzazioni di dare evidenza del rispetto del contenuto di materiali riciclati/recuperati/sottoprodotti presenti nei prodotti immessi sul mercato. Tale certificazione è applicabile anche a chi trasforma o commercializza un prodotto e lo rende disponibile sul mercato.</p> <p>Il documento è utilizzabile anche per la certificazione del contenuto di riciclato, recuperato e/o sottoprodotti nei prodotti regolati da CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo quanto previsto dai Decreti MATTM relativi ai CAM. La certificazione può essere richiesta da qualunque operatore economico.</p>
Data	2019-02-25

Avvertenza

Il presente documento è un progetto di Prassi di Riferimento (UNI/PdR) sottoposta alla fase di consultazione, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti.

Il processo di elaborazione delle Prassi di Riferimento prevede che i progetti vengano sottoposti alla consultazione sul sito web UNI per raccogliere i commenti del mercato: la UNI/PdR definitiva potrebbe quindi presentare differenze rispetto al documento messo in consultazione.

Questo documento perde qualsiasi valore al termine della consultazione, cioè il: 26 marzo 2019

UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo dei progetti di Prassi di Riferimento in consultazione.

PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR xx:2019 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

AIOICI – Associazione Italiana Organismi Indipendenti Certificazione e Ispezione
Via Miramare, 15
Milano

ALPI – Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione
Via Lipari, 9
Milano

CONFORMA - Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prova e Taratura
Piazzale R. Morandi, 2
Milano

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Certificazione prodotti CAM” condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

Nome Cognome 1 – Project Leader (organizzazione xyz)

Nome Cognome 2 (organizzazione yz)

Nome Cognome 3 (organizzazione xyz)

Nome Cognome 4 (organizzazione y)

Nome Cognome 5 (organizzazione xz)

Nome Cognome 6 (organizzazione z)

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell'UNI il xx xxxx 2019.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione.

SOMMARIO

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	4
3	TERMINI E DEFINIZIONI	5
4	PRINCIPIO	7
5	REQUISITI DEGLI ORGANISMI CHE EFFETTUANO LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ.....	8
5.1	GENERALITÀ	8
5.2	CRITERI DI COMPETENZA GRUPPO DI VERIFICA	8
5.3	CRITERI DI COMPETENZA DELL'ADDETTO AL RIESAME DEL CONTRATTO	9
5.4	TARIFFARIO	9
6	PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ (CERTIFICAZIONE)	10
6.1	GENERALITÀ	10
6.2	PROGRAMMAZIONE DELLA VERIFICA	10
6.4	DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA	11
6.5	VALUTAZIONE INIZIALE/ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	11
6.6	IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE.....	12
6.7	VERIFICA PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO/ RECUPERATO/ SOTTOPRODOTTO.....	13
6.8	VERIFICA DELLA METODOLOGIA E DEL CALCOLO (BILANCIO DI MASSA)	15
6.9	CONTROLLO PROCESSO DI PRODUZIONE.....	16
6.10	VERIFICA SUL PRODOTTO	17
6.11	DECISIONE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CERTIFICATO	18
6.12	SORVEGLIANZA PERIODICA.....	18
7	USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE.....	19
	APPENDICE A – SPECIFICITÀ PROCESSI PRODOTTI	20
A.1	ACQUA DEI PROCESSI PRODUTTIVI.....	20
A.2	COMBUSTIBILI E CENERI.....	20

A.3	PERDITE DI PROCESSO	20
A.4	CARBONATO DI CALCIO PER L'EDILIZIA.....	20
	BIBLIOGRAFIA.....	21

BOZZA CONSULTAZIONE PUBBLICA

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La prassi di riferimento fornisce le modalità di certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nei prodotti. Si applica a tutte le organizzazioni che dichiarano il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto in un prodotto, indipendentemente dalla tipologia dello stesso, consentendo alle organizzazioni di dare evidenza del rispetto del contenuto di materiali riciclati/recuperati/sottoprodotti presenti nei prodotti immessi sul mercato. Tale certificazione è applicabile anche a chi trasforma o commercializza un prodotto e lo rende disponibile sul mercato.

Il documento è utilizzabile anche per la certificazione del contenuto di riciclato, recuperato e/o sottoprodotti nei prodotti regolati da CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo quanto previsto dai Decreti MATTM relativi ai CAM. La certificazione può essere richiesta da qualunque operatore economico.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

UNI EN ISO 14021:2016 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)

UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità

UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

UNI EN ISO 14020:2002 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali

UNI EN ISO 19011:2018 Linee guida per audit di sistemi di gestione

UNI EN ISO 14025:2010 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti:

3.1 cessazione della qualifica di rifiuto: Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni (D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1).

Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti di quanto sopra definito, è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e dai decreti integrativi, oltre che dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizioni che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

[D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1, 4 e 5]

NOTA Al fine della valutazione della Cessazione di qualifica di rifiuto, si prenda in considerazione quanto definito negli specifici allegati dei Regolamenti Europei EoW (ad esempio Regolamento UE 715/2013, Regolamento UE 333/2011, Regolamento UE 1179/2012, ecc.) e altre disposizioni di legge nazionali

3.2 contenuto di materiale riciclato e/o recuperato: Porzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto finito. Solo i materiali riciclati provenienti da un trattamento dei rifiuti possono essere considerati ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato.

NOTA Secondo la UNI EN ISO 14021 solo i materiali pre-consumer o post-consumer possono essere considerati ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato.

3.2.1 materiale "pre-consumer": Materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati.

NOTA Ai fini della UNI EN ISO 14021 ricadono in questa categoria anche i sottoprodotti e le terre e rocce da scavo conformi al DPR 120/2017.

3.2.2 materiale "post-consumer": Materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione.

NOTA: In questa categoria ricadono anche le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto.

3.3 materiale riciclato: Materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto.

3.4 materiale recuperato: Materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di produzione.

3.5 operatore economico: Secondo il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 sono «operatori economici» il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore.

NOTA Secondo il D. Lgs. 50/2016 l'«operatore economico» è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

3.6 organizzazione: Soggetto richiedente la certificazione che è responsabile verso l'Organismo di Certificazione per assicurare che i requisiti di certificazione, compresi i requisiti di prodotto siano soddisfatti. Ai fini dei CAM l'organizzazione è l'operatore economico.

3.7 processo di fabbricazione: Insieme di attività correlate o interagenti finalizzate alla fabbricazione di un determinato prodotto presso una unità produttiva

[UNI EN ISO 14021:2016 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)]

3.8 prodotto: Risultato di un processo di fabbricazione

3.9 recupero: Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero

[D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t]

3.10 riciclaggio: Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

[D. Lgs 152/2006, art. 183, lettera u]

3.11 sito di recupero: impianto ove ha luogo il processo di recupero dei rifiuti.

3.12 sottoprodotto: È un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

[D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1]

NOTA Per i sottoprodotti si fa riferimento anche al decreto 13 ottobre 2016 n. 264 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

3.13 terre e rocce da scavo: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati (...). L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come

sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p ("raccolta differenziata");

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

[D. Lgs. 152/2006 Art. 186, comma 1 e 5]

NOTA Per le terre e rocce da scavo si fa riferimento anche al DPR 13 giugno 2017 n. 120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

3.14 unità produttiva: Stabilimento dove è realizzato il prodotto oggetto di certificazione a seguito di assemblaggio/ miscelazione/ lavorazione/ mescolamento dei suoi costituenti.

NOTA Se questi sono riciclati altrove, il sito di riciclo è menzionato nella documentazione di audit (check list) che potrebbe essere un sito del produttore stesso o di un fornitore.

4 PRINCIPIO

La presente prassi di riferimento fornisce le modalità di certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nei prodotti. Si applica a tutte le organizzazioni che dichiarano il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto in un prodotto, indipendentemente dalla tipologia dello stesso, consentendo alle organizzazioni di dare evidenza del rispetto del contenuto di materiali riciclati/recuperati/sottoprodotti presenti nei prodotti immessi sul mercato.

Tuttavia il documento è utilizzabile anche per la certificazione del contenuto di riciclato, recuperato e/o sottoprodotti di prodotti regolati da CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo quanto previsto dai Decreti MATTM relativi ai CAM, che individuano per alcuni prodotti una percentuale minima raggiungibile mediante l'impiego di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. La presente UNI/PdR disciplina mediante certificazione di prodotto la conformità dei quattro differenti contenuti (riciclato, recuperato, sottoprodotto e terre e rocce da scavo) presenti nei prodotti che l'organizzazione immette sul mercato.

Gli organismi di certificazione (nazionali o esteri) che intendono utilizzare questo documento devono richiedere l'accreditamento ad ACCREDIA. In assenza di tale accreditamento la presente UNI/PdR non può essere in alcun modo utilizzata, nemmeno per il rilascio di certificazioni in ambito puramente volontario.

Si precisa che per la sola definizione di materiale riciclato, oltre al riferimento del D. Lgs 152/2006 si sono tenute in considerazione anche le definizioni stabilite dalla norma UNI EN ISO 14021.

Il presente documento non prende in considerazione altri aspetti prestazionali, tecnici e/o ambientali o di idoneità all'utilizzo del prodotto, in quanto le verifiche della conformità legislativa in merito alle sostanze pericolose ed eventuali altre informazioni richieste dalle legislazioni nazionali o Europee sono e rimangono di esclusiva responsabilità dell'organizzazione.

NOTA Il documento di certificazione adottato è quello n. 6 descritto nella norma ISO/IEC 17067. Le attività di sorveglianza per tale documento richiamate nella tabella 1, punto d della sezione VI "Surveillance" sono da intendersi unicamente di tipo ispettivo. In particolare non sono previste prove di laboratorio di campioni estratti dall'unità produttiva, in quanto tecnicamente non idonee a verificare il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto.

La presente prassi di riferimento si completa con l'Appendice A di carattere esplicativo.

5 REQUISITI DEGLI ORGANISMI CHE EFFETTUANO LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

5.1 GENERALITÀ

Per garantire l'efficacia ed efficienza del processo di certificazione della presente UNI/PdR il personale dell'organismo di certificazione che effettua la valutazione di conformità deve avere i requisiti indicati ai punti 5.2 e 5.3, inoltre l'organismo deve essere strutturato in modo da:

- garantire i necessari requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema qualità documentato, nonché un proprio codice deontologico.

I requisiti sopra indicati si intendono assolti da organismi di certificazione di prodotto accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

5.2 CRITERI DI COMPETENZA GRUPPO DI VERIFICA

L'organismo di certificazione deve garantire che il gruppo di verifica risponda ai requisiti riportati nel prospetto seguente:

Parametro	Responsabile del gruppo di audit
Istruzione	Diploma tecnico di scuola media superiore o laurea tecnica
Esperienza di lavoro complessiva	4 anni per i laureati, 5 per i diplomati
Esperienza di lavoro sul prodotto	Almeno due anni. Gli ispettori di schema devono avere competenza sulla fabbricazione del prodotto (o la sua famiglia) il cui contenuto di contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto è oggetto di certificazione
Formazione ed addestramento come auditor	Di norma, corso di 40 ore per auditor di sistema di gestione ambientale (SGA) o di sistema per la qualità (SGQ) certificato da un OdC del personale accreditato da ACCREDIA o da altri organismi riconosciuti.
Formazione specifica	Formazione di base tramite corso di 8 ore relativo alle tematiche tecnico legislative compresi gli aspetti ambientali relativamente al recupero/riciclaggio rifiuti.
Esperienza di audit ⁽¹⁾	1 audit effettuato come RGVI sotto la supervisione e guida di un RGVI già qualificato. Se l'auditor è già RGVI per altri schemi di certificazione nessun requisito aggiuntivo.
<i>(1) Gli auditor già qualificati da OdC per schemi SGA/SGQ/EPD o per altri schemi di certificazione prodotto (es.: CPR) soddisfano il requisito "Esperienza di audit"</i>	

5.3 CRITERI DI COMPETENZA DELL'ADDETTO AL RIESAME DEL CONTRATTO

L'organismo di certificazione deve dotarsi di criteri per la qualifica delle funzioni interessate ad assicurare il possesso di adeguate competenze.

I criteri devono considerare i seguenti elementi minimi:

- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit;
- conoscenza dei processi dell'organismo di certificazione;
- conoscenza della legislazione e la normativa cogente applicabile;
- conoscenze sulla fabbricazione dello specifico prodotto (o la sua famiglia) il cui contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto è oggetto di certificazione.

Qualora il decision maker, cioè la persona che prende la decisione relativa alla certificazione sulla base di tutte le informazioni relative alla valutazione, al suo riesame ed a qualsiasi altra informazione pertinente (vedere punto 7.6 della UNI EN ISO 17065:2012) non disponga della competenza necessaria, per gli aspetti propriamente tecnici, può avvalersi di esperti tecnici con potere di veto e che devono avere almeno 3 anni di esperienza su tematiche ambientali.

5.4 TARIFFARIO

L'organismo di certificazione deve predisporre un tariffario che deve specificare i singoli importi relativi a:

- gestione della pratica di certificazione;
- verifiche ispettive documentali e in sito (valutazione iniziale/ supplementare/ straordinaria, estensione, sorveglianza);
- rilascio della certificazione (emissione certificato);
- spese extra (vitto, alloggio, viaggio).

In particolare, le durate delle verifiche ispettive devono considerare anche le attività di verifica della conformità alla legislazione ambientale relativamente alla tematica della gestione dei rifiuti, dei materiali recuperati e dei sottoprodotti, eventualmente impiegati nel prodotto oggetto di certificazione, oltreché dell'unità produttiva e del sito di recupero dei rifiuti, quando questo è effettuato direttamente dall'organizzazione richiedente la certificazione e se diverso dall'unità produttiva.

Qualora l'organizzazione disponga per i siti sopra indicati di un sistema di gestione ambientale conforme alla UNI EN ISO 14001 certificato da un organismo di terza parte accreditato nell'ambito MLA EA/IAF e/o una registrazione EMAS¹, tali verifiche legislative dell'organismo di certificazione non avranno luogo e ciò comporta una riduzione delle durate di verifica dell'organismo di certificazione.

¹ EMAS Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = *Eco-Management and Audit Scheme*) basato sul Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE

6 PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ (CERTIFICAZIONE)

6.1 GENERALITÀ

Il processo di certificazione è applicabile a tutte le organizzazioni che richiedano la certificazione del contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto di un prodotto che offrono sul mercato, indipendentemente dalla tipologia dello stesso. Le organizzazioni richiedenti possono essere italiane o estere.

6.2 PROGRAMMAZIONE DELLA VERIFICA

L'organismo di certificazione, in fase di programmazione della verifica di valutazione iniziale, di estensione o di sorveglianza presso l'unità produttiva, deve raccogliere le seguenti informazioni:

- a) tipologia di prodotto oggetto di certificazione; numero di ricette distinte per ciascuna tipologia di prodotto oggetto della dichiarazione; unità produttiva e sito di recupero, qualora tale attività sia realizzata dall'organizzazione richiedente la certificazione;
- b) eventuale presenza di certificazione del sistema di gestione ambientale (SGA) o EMAS relativa al sito o impianto in cui ha luogo la produzione e l'attività di recupero da parte dell'organizzazione (se prevista); aspetti ambientali oggetto della certificazione richiesti dall'organizzazione: contenuto di materiale riciclato; contenuto di materiale recuperato; contenuto di sottoprodotto.

Sulla base delle informazioni elencate nei punti a) e b) precedenti l'organismo di certificazione determina le durate delle attività di verifica per la formulazione dell'offerta del servizio nei confronti dell'organizzazione richiedente sulla base del proprio tariffario (vedere punto 5.4).

In ogni caso il tempo minimo di verifica non può essere inferiore a 0,5 giorni-uomo e deve comunque prevedere un'attività di verifica in sito.

6.3 VERIFICA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA

Le verifiche della conformità legislativa devono essere effettuate dall'organismo di certificazione in valutazione iniziale/ estensione/ sorveglianza della certificazione secondo le seguenti indicazioni.

La verifica della conformità legislativa è di competenza degli enti preposti e non degli organismi di certificazione; è tuttavia opportuno l'accertamento sulla validità delle certificazioni cogenti, anche in considerazione di eventuali modifiche nella progettazione del prodotto (es. CPR, DM 17 gennaio 2018, ecc.), e che le autorizzazioni per la messa in riserva e recupero comprendano i codici CER dei rifiuti recuperati ai fini della realizzazione dei prodotti oggetto dell'audit.

Le verifiche effettuate dall'organismo di certificazione differiscono a seconda che l'unità produttiva o il sito di recupero siano o meno in possesso di una certificazione di sistema di gestione ambientale (SGA) conforme alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato nell'ambito MLA EA/IAF, o di una registrazione EMAS.

1. Presenza di sistema di gestione ambientale (SGA) certificato o registrazione EMAS: l'organismo di certificazione non effettua nessuna verifica della conformità legislativa;
2. Assenza di certificato di sistema di gestione ambientale (SGA) o di registrazione EMAS: l'organismo di certificazione verifica il rispetto, da parte dell'organizzazione, degli adempimenti previsti dalla legislazione ambientale applicabili in materia di gestione dei rifiuti impiegati per la realizzazione del prodotto oggetto di certificazione (ad es: autorizzazione al recupero, comunicazione MUD, presenza FIR, ecc.)

In tutti i casi in cui l'organizzazione faccia ricorso per il prodotto oggetto di certificazione all'impiego di materiali qualificati come "sottoprodotti" dall'organizzazione stessa, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, art. 184-bis, è richiesto che l'organizzazione produca una dichiarazione a firma del rappresentante legale, relativa alla qualifica di tale materiale in qualità di "sottoprodotto" e alla relativa piena assunzione di responsabilità in merito al rispetto della relativa legislazione ambientale.

6.4 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA

Il bilancio di massa è effettuato sui prodotti realizzati (o commercializzati) in un determinato periodo di tempo prendendo in conto tutte le materie prime utilizzate e individuando quali di esse sono vergini e quali sono classificate come riciclato, recuperato o sottoprodotto. Nel periodo di tempo in esame viene effettuata la media pesata di tutte le materie prime utilizzate e rapportata alla massa del prodotto immesso sul mercato. Nella verifica di valutazione iniziale l'organizzazione concorda con l'organismo di certificazione il periodo di tempo che non può essere comunque inferiore a 3 mesi. Nelle verifiche di sorveglianza si utilizza l'intervallo di tempo dalla verifica precedente. Tale periodo di tempo è in generale un anno, tuttavia l'organizzazione può concordare con l'organismo di certificazione periodi di riferimento più brevi per l'effettuazione delle verifiche di sorveglianza e dei conseguenti bilanci di massa. Occorre garantire che non ci siano periodi di tempo esclusi dal bilancio di massa.

Nel caso in cui l'organismo di certificazione sia chiamato a effettuare la verifica puntuale su una specifica fornitura o lotto di prodotto, il certificato rilasciato ha validità solo per la fornitura verificata.

A seguito della prima emissione del certificato, conseguente all'esito positivo dell'attività ispettiva di valutazione iniziale, la durata e validità del certificato stesso è annuale (da intendersi con scadenza alla fine del dodicesimo mese dal rilascio o dall'ultima sorveglianza) e l'aggiornamento del certificato è subordinato al superamento di verifiche ispettive periodiche, da effettuarsi presso l'unità produttiva cui si riferisce il certificato ed (eventualmente) il sito di recupero. La frequenza della sorveglianza è almeno annuale, da intendersi di norma dodici mesi dall'audit precedente, con una tolleranza di massimo 3 mesi di ritardo. In tali casi l'organismo di certificazione deve individuare le motivazioni che giustificano la dilazione temporale.

6.5 VALUTAZIONE INIZIALE/ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

In fase di valutazione iniziale e/o di estensione del certificato l'organismo di certificazione verifica il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto, all'inizio della produzione di un nuovo tipo di prodotto o di una famiglia di prodotti o all'avvio di una nuova unità o linea produttiva (vedere punto 6.4).

L'organismo di certificazione, nel corso della visita, verifica:

- a) la completa ed esatta identificazione dei prodotti oggetto di certificazione;
- b) la definizione di una o più procedure documentate dell'organizzazione per la determinazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto che specifichi come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente gli aspetti ambientali dichiarati;
- c) la verifica della metodologia e del calcolo (bilancio di massa) del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dall'organizzazione rispetto alla ricetta del prodotto stesso;

- d) il controllo del processo di produzione predisposto dall'organizzazione e l'attuazione, il mantenimento e la registrazione di tutte le azioni previste dallo stesso;
- e) la verifica sul prodotto finito per il controllo della corrispondenza tra i valori di contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto calcolati e quelli riscontrabili nella produzione del prodotto medesimo (attività svolta secondo un campionamento significativo sul totale delle ricette impiegate per la realizzazione dei prodotti oggetto di certificazione).

6.6 IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

6.6.1 IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione identifichi i prodotti per i quali richiede la certificazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, e rediga un documento o un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma UNI EN ISO 14021, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome del fabbricante;
- indirizzo dell'unità produttiva in cui vengono fabbricati i prodotti oggetto di certificazione;
- identificazione dei prodotti oggetto di certificazione;
- indicazione del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato (suddiviso tra pre-consumer e post-consumer);
- indicazione del contenuto di sottoprodotto;
- data di emissione del documento.

6.6.2 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI SOTTOPRODOTTI

L'organismo di certificazione deve verificare che sia escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati.

Ai fini del computo di contenuto di sottoprodotto (pre-consumer), è necessario che sia identificato il processo di fabbricazione e l'unità produttiva o il sito di recupero da cui ha avuto origine il materiale qualificato come sottoprodotto.

Se la stessa organizzazione (stessa denominazione sociale) produce in siti diversi e trasferisce da un sito all'altro determinati sottoprodotti, usando documenti di trasporto che indicano chiaramente la presenza di tale sottoprodotto, è possibile prendere in considerazione tali scarti ai fini della determinazione della quantità di sottoprodotti.

Quando non vi è un trasporto documentato e quando si produce lo stesso prodotto con linee di produzione diverse nello stesso sito produttivo, non è possibile utilizzare tali scarti nel computo.

Se invece all'interno della stessa organizzazione (stessa denominazione sociale) si eseguono più processi di fabbricazione che portano a prodotti chiaramente diversi (es. calcestruzzo, aggregati o bitumi), poiché i processi che generano gli scarti sono diversi, è ammissibile considerare i sottoprodotti generati dalle varie produzioni nel computo di contenuto di sottoprodotto, sempre che non si immettano gli scarti nello stesso ciclo che li ha generati.

La tabella seguente riassume in modo esemplificativo quanto sopra descritto:

Organizzazione, denominazione sociale	SITO	PROCESSO PRODUTTIVO	SCARTO	RIF. UNI EN ISO 14021	RIENTRA NEL COMPUTO?
A	S1	P1	SOTTOPRODOTTO generato da P1 con una o più linee nel sito S1 re-immesso in testa ad una delle linee	PRE consumer	NO
A	S1	P1 e P2	SOTTOPRODOTTO generato da P1 ed usato in P2 nel sito S1	PRE consumer	SI
A	S1 e S2	P1	SOTTOPRODOTTO generato da P1 nel sito S1 ed usato nel sito S2, con trasporto documentato	PRE consumer	SI
A	S1 e S2	P1	SOTTOPRODOTTO generato da P1 nel sito S1 ed usato nel sito S2, senza trasporto documentato	PRE consumer	NO
A e B	S1	P1	SOTTOPRODOTTO generato da A con P1 nel sito S1 ed utilizzato da B nel sito S1 con P1 NB P1=processo produttivo; A e B usano linee di produzione diverse.	PRE consumer	NO
A	S1	P1	RIFIUTO generato da P1 nel sito S1 (il trattamento del rifiuto deve essere autorizzato secondo le procedure di legge) l'azienda autorizzata al trattamento può essere la stessa o con ragione sociale differente, stesso sito o differente	POST consumer	SI

6.7 VERIFICA PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO/ RECUPERATO/ SOTTOPRODOTTO

L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia predisposto una o più procedure documentate che specifichino come l'organizzazione tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione stessa.

Tali procedure possono essere costituite anche da documenti appartenenti a sistemi di gestione certificati e/o sistemi di controllo della produzione (FPC) dell'azienda.

Le procedure devono includere almeno i seguenti elementi:

- identificazione del prodotto oggetto di certificazione ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- descrizione del processo produttivo con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto;

- classificazione dei materiali in ingresso in base all'origine;
- identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della certificazione;
- analisi del rischio di fattori che possono avere una ricaduta sui valori dichiarati oggetto di certificazione;
- identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato/ recuperato sottoprodotto nelle materie prime;
- identificazione della strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- evidenze di eventuali prove a supporto del calcolo ai fini della determinazione del contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto (es. prove di perdita al fuoco), qualora rilevanti;
- identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- gestione delle anomalie e dei reclami.

L'organismo di certificazione verifica che l'organizzazione abbia definito e documentato compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati, e per la gestione operativa dei processi.

L'organismo di certificazione verifica che l'organizzazione abbia predisposto un elenco dei materiali in ingresso al processo produttivo oggetto della richiesta di certificazione. Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, i materiali possono essere classificati come:

- rifiuto;
- sottoprodotto;
- materia prima contenente materiale riciclato (come Materia Prima Secondaria o derivante da processo End of Waste);
- materia prima contenente materiale recuperato;
- materia prima contenente sottoprodotto;
- materia prima vergine.

L'organismo di certificazione deve verificare che la classificazione del materiale riciclato come "pre-consumer" o "post-consumer" sia effettuata dall'organizzazione in funzione dell'origine del materiale stesso.

L'organismo di certificazione deve verificare le modalità con cui l'organizzazione si accerta della percentuale dichiarata di riciclato/recuperato/sottoprodotto nelle materie prime acquisite dall'organizzazione dal proprio fornitore.

Per qualsiasi materiale che contribuisce al contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto nel prodotto certificato dall'organizzazione, l'organizzazione deve disporre almeno di una auto-dichiarazione da parte del proprio fornitore conforme alla UNI EN ISO 14021.

Per il materiale del fornitore il cui contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è restituito dall'organizzazione mediante una delle evidenze alternative di seguito riportate, non sono necessarie ulteriori evidenze a garanzia dei valori dichiarati:

- a) una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e convalidata dall' organismo di certificazione a tal fine accreditato;
- b) una certificazione di prodotto di riciclato/recuperato/sottoprodotto accreditata;
- c) un'asserzione ambientale auto-dichiarata convalidata da un organismo di certificazione accreditato nell'ambito MLA EA/IAF;
- d) altra forma di certificazione considerate equipollenti alle precedenti effettuate da Organismi di certificazione di terza parte.

Qualora tali evidenze siano disponibili per tutti i fornitori i cui materiali concorrono al contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto del prodotto dell'organizzazione oggetto di certificazione l'organismo di certificazione può applicare una riduzione delle durate delle attività di verifica.

Nel caso in cui tali evidenze non siano rese disponibili, il contributo del materiale del fornitore ai fini del calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è da considerarsi nullo.

Al fine di promuovere una crescita complessiva del sistema in direzione di una garanzia offerta dall'intera catena di fornitura di un prodotto riciclato/recuperato/sottoprodotto e quindi anche da soggetti ai quali la legislazione in vigore non richiede specifiche forme di certificazione, è richiesto che l'organizzazione attui un livello di controllo sui dati di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dal proprio fornitore che vengono impiegati per stabilire i valori di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto del prodotto dell'organizzazione.

Il livello di controllo è stabilito dall'organizzazione, che ne deve dare evidenza all'organismo di certificazione attraverso le evidenze a garanzia dei valori dichiarati richiesti al fornitore, quali ad esempio verifiche aggiuntive di tipo documentale, esiti di audit di seconda parte.

6.8 VERIFICA DELLA METODOLOGIA E DEL CALCOLO (BILANCIO DI MASSA)

L'organismo di certificazione deve verificare che l'organizzazione abbia predisposto un bilancio di massa dei materiali in ingresso al processo produttivo. Il valore del contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto nel prodotto finito deve essere determinato a partire a questo bilancio di massa, considerando la sola massa secca del materiale riciclato/ recuperato/ sottoprodotto in ingresso al processo, a tal fine determinandone la percentuale di umidità. Il valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto nel prodotto finito deve inoltre tener conto di eventuali perdite durante il processo produttivo.

Per aziende con numeri rilevanti di prodotti a catalogo è ammesso il campionamento per famiglie di prodotti, cioè per gruppi di prodotti riconducibili ad una stessa tipologia per destinazione d'uso, che siano realizzati secondo lo stesso processo produttivo ed una distinta base standard e ripetibile e soggetta a oscillazioni non significative.

In questa fase di verifica l'organismo di certificazione deve verificare la correttezza tra i valori dichiarati dall'organizzazione e quelli calcolati dalla stessa attraverso il bilancio di massa sulle ricette dei prodotti.

La formula da applicare per il calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è la seguente:

$$X=(A/P) \times 100 \text{ [%]}$$

Dove:

X = valore dichiarato del materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto contenuto nel prodotto finito;

A = peso del materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto nel prodotto finito;

P = peso del prodotto finito oggetto di certificazione.

La predisposizione del calcolo del contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto può avvenire con l'ausilio di uno strumento informatico o con un foglio di calcolo, che deve essere opportunamente codificato dall'organizzazione.

L'attività di verifica del calcolo da parte dell'organismo di certificazione deve essere svolta sui prodotti oggetto di certificazione secondo il seguente campionamento minimo:

- a) 100% dei prodotti in fase di prima valutazione o di estensione della certificazione;
- b) 100% dei prodotti in fase di sorveglianza limitatamente a quei prodotti la cui ricetta o il cui valore del contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto è oggetto di modifica da parte dell'organizzazione.

L'organizzazione deve documentare all'organismo di certificazione la composizione (ricetta) di ogni prodotto del quale è richiesta la certificazione. In particolare la ricetta deve riportare le quantità, espresse in massa/peso, di ogni singolo materiale componente.

6.9 CONTROLLO PROCESSO DI PRODUZIONE

L'organizzazione deve sottoporre la sua produzione ad un controllo della qualità interno, definito autocontrollo. Tutte le procedure e le registrazioni relative all'autocontrollo devono essere documentate.

In tale fase l'organismo di certificazione verifica che:

- l'organizzazione definisca, documenti, implementi e mantenga attivo il controllo della produzione al fine di assicurare che il contenuto di riciclato/ recuperato/ sottoprodotto dei prodotti immessi sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dall'organizzazione stessa;
- ogni prodotto oggetto di certificazione sia chiaramente ed univocamente individuabile mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale;
- l'autocontrollo del prodotto attuato dall'organizzazione sia sistematico, periodico e applicato sui prodotti oggetto di Certificazione secondo un campionamento significativo, stabilito dall'organizzazione stessa e attuato attraverso un piano di campionamento. Il controllo svolto deve consentire di determinare il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dei singoli prodotti finiti campionati, risalendo alle materie prime che li compongono, al fine di verificare la coerenza e correttezza dei valori dichiarati dall'organizzazione e oggetto della certificazione. Gli esiti delle determinazioni devono essere riportati su apposite schede che costituiscono il Registro interno dell'autocontrollo (possono essere adottati altri metodi/supporti per registrare questi dati/informazioni), che deve essere conservato per un

periodo minimo di due anni (fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge) dalla data dell'ultima scheda inserita;

- i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nel controllo di produzione in fabbrica siano definiti, documentati e implementati, incluse le evidenze per le attività seguenti:
 - a) conformità del prodotto nelle fasi appropriate;
 - b) identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;
 - c) gestione delle istanze di non conformità;
 - d) definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva.
- le specifiche di tutti i materiali in entrata siano documentate e che le materie prime siano stoccate in modo tale da evitare contaminazioni di ogni genere;
- l'organizzazione abbia predisposto un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui dati contenuti nella certificazione. Gli strumenti e le attrezzature impiegate devono essere controllate periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico. L'organizzazione deve stabilire le modalità e le frequenze dei controlli, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature;
- l'organizzazione tenga traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura al fine di valutarne l'influenza sull'attendibilità dei dati raccolti al fine della certificazione;
- siano reperibili per un tempo definito dall'organizzazione i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc.). Fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, è opportuno che la documentazione sia conservata per almeno tre anni;
- l'organizzazione abbia definito le modalità di gestione dei documenti rilevanti ai fini della certificazione, al fine di assicurare che:
 - i) le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
 - ii) i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
 - iii) i documenti di origine esterna siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
 - iv) sia contrastato l'utilizzo involontario di documenti obsoleti, e che sia adottata una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.
- l'organizzazione registri i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di certificazione, analizzandone le cause di quelli ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive;
- la fornitura consegnata al committente consenta di accertarne la provenienza e la data di produzione.

6.10 VERIFICA SUL PRODOTTO

L'organismo di certificazione verifica la coerenza tra il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto calcolato dall'organizzazione per il prodotto oggetto di certificazione, quello dichiarato

dall'organizzazione stessa e quello effettivamente contenuto nel prodotto finito, risultante a seguito di verifiche ispettive condotte nell'unità produttiva sulla base dei dati di produzione.

L'attività di verifica sul prodotto da parte dell'organismo di certificazione è svolta sui prodotti oggetto di certificazione secondo il campionamento minimo del 20% da applicarsi in fase di prima valutazione/ estensione/ sorveglianza della certificazione.

6.11 DECISIONE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CERTIFICATO

La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'organismo di certificazione in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.

Nell'organo deliberante può essere presente un esperto con il diritto di veto.

L'organismo di certificazione deve fornire un certificato all'organizzazione che ha superato positivamente l'iter di certificazione.

Il certificato deve contenere almeno i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, numero di certificato;
- ragione sociale e ubicazione della sede legale dell'organizzazione proprietaria del certificato;
- ubicazione di ogni unità produttiva del prodotto oggetto di certificazione;
- eventuali riferimenti tecnico/normativi;
- tipologia di prodotto;
- nome prodotto (nome commerciale e/o codifica);
- percentuali distinte di riciclato (ed eventualmente suddivisione tra pre- e post-consumer), recuperato, sottoprodotto;
- data di rilascio, emissione corrente
- firma autorizzata dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato.

6.12 SORVEGLIANZA PERIODICA

La sorveglianza periodica, almeno annuale (12 mesi), è articolata in visite ispettive nelle quali l'organismo di certificazione:

- controlla ed aggiorna l'elenco dei prodotti oggetto di certificazione;
- verifica che non sia variata la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato ;
- controlla il sistema di autocontrollo predisposto dall'Organizzazione;
- verifica l'attuazione, il mantenimento e la registrazione di tutte le azioni previste dall'autocontrollo;
- verifica la correttezza dei valori di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dall'organizzazione rispetto alla ricetta del prodotto;
- verifica la corrispondenza tra i valori di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dall'organizzazione, riscontrabili dalla ricetta e sul prodotto finito.

Le modalità di verifica adottate dall'organismo di certificazione sono le medesime previste in fase di prima valutazione.

L'attività di verifica del calcolo da parte dell'organismo di certificazione è svolta sui prodotti oggetto di certificazione secondo il seguente campionamento:

- verifica del calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto: sul 100% dei prodotti, limitatamente a quei prodotti la cui ricetta o il cui valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è stato oggetto di modifica da parte dell'organizzazione rispetto all'ultima verifica;
- verifica sul prodotto finito del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto: minimo sul 20% dei prodotti oggetto di certificazione. Ad ogni verifica l'organismo di certificazione verificherà i prodotti tenendo conto di quelli valutati nella visita precedente e della disponibilità degli stessi, salvaguardando il criterio della rotazione.

7 USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Le organizzazioni che effettuano la valutazione di conformità devono prevedere regole per la concessione della licenza d'uso del proprio marchio di certificazione che includa anche l'utilizzo del marchio UNI.

NOTA Il Marchio di conformità UNI ha lo scopo di attestare che i requisiti certificati dei prodotti/servizi, sistemi o persone siano stabiliti dall'UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.

APPENDICE A – SPECIFICITÀ PROCESSI PRODOTTI

A.1 ACQUA DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Nei processi produttivi in cui l'acqua si combina con altre materie prime (es. calcestruzzo), tutto il quantitativo d'acqua in ingresso deve essere conteggiato nel bilancio di massa.

Le acque di recupero provenienti dal processo produttivo sono esplicitamente escluse dalla definizione di materiale pre-consumer e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

Le eventuali acque piovane raccolte ed utilizzate nel processo produttivo non costituiscono "materiale sottratto dal flusso dei rifiuti" e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

A.2 COMBUSTIBILI E CENERI

Nel caso il processo produttivo preveda l'utilizzo come combustibili di materiali recuperati (es: CDR, oli esausti, farine animali, ecc.) il combustibile in ingresso non viene considerato come facente parte del prodotto finito.

Possono essere incluse nel bilancio di massa al fine del calcolo del contenuto di recuperato le ceneri che eventualmente restano inglobate nel prodotto finito. In questo caso l'organizzazione deve fornire documentazione a supporto del dato relativo al quantitativo di combustibile residuo dopo la combustione.

A.3 PERDITE DI PROCESSO

Per stabilire la percentuale di materiale componente riciclato/ recuperato/ sottoprodotto impiegato che rimane effettivamente nel prodotto finale oggetto di certificazione è necessario tenere in considerazione le eventuali perdite di massa di tali materiali componenti nel processo produttivo (ad esempio "perdite al fuoco" in un processo di cottura). In tali casi l'azienda deve fornire evidenza della modalità con il quale sono stati determinati i fattori di perdita impiegati.

A.4 CARBONATO DI CALCIO PER L'EDILIZIA

Le scaglie di marmo, provenienti dalla coltivazione di cave autorizzate all'esercizio dell'attività estrattiva di blocchi di marmo ornamentale, non sono classificabili come rifiuto ma come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.lgs. 152/2006.

Tali scaglie sono acquistate con la qualifica di materia prima e trasformate, attraverso macinazione e vagliatura, in granulati di carbonato di calcio, che può essere inserito con la qualifica di sottoprodotto in successivi processi produttivi.

BIBLIOGRAFIA

[1] DPR 13 giugno 2017 n. 120

BOZZA CONSULTAZIONE PUBBLICA